SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 73

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 30 marzo 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Esomeprazolo EG» *(11A03789)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Fluconazolo Kabi» *(11A03790)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gliclareze» *(11A03791)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gliclazide Gentian Generics» *(11A03792)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Kisliar» *(11A03793)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Mirdezel» *(11A03794)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Simvastatina Pfizer» *(11A03795)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Totalip» *(11A03796)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vesnar» *(11A03797)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Ziveteno» *(11A03798)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 gennaio 2011, n. **33**.

Regolamento recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 17, comma 3;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui prevede che, in attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, vengano definite, in via sperimentale, con uno o più decreti, misure di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale e per fronteggiare situazioni di crisi, per le categorie e settori di impresa sprovvisti di detto sistema;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477, con cui è stato emanato un regolamento-quadro, propedeutico all'adozione di specifici regolamenti settoriali per la materia;

Visto il contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA, nonché il contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007 sottoscritto da ANIA e FISAI con cui, in attuazione delle disposizioni di legge e regolamentari sopra richiamate, è stato convenuto di istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) un «Fondo per il sostegno del reddito e dell'occupazione del personale delle imprese assicuratrici»;

Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 9 ottobre 2009 da ANIA e FIBA CISL, FISAC CGIL, F.N.A., SNFIA e UILCA;

Visto l'accordo sindacale nazionale sottoscritto in data 11 dicembre 2009 da ANIA e FISAI;

Sentite nelle riunioni del 14 e 21 dicembre 2009 le organizzazioni individuate, al fine dell'adozione del presente regolamento, nelle parti firmatarie del contratto collettivo nazionale del 17 settembre 2007 e del contratto collettivo nazionale del 19 settembre 2007;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 agosto 2010;

Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 7 dicembre 2010;

ADOTTA

il seguente regolamento

recante istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici.

Art. 1.

Costituzione del Fondo

1. È istituito presso l'Inps il «Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici».

2. Il Fondo gode di autonoma gestione finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Art. 2.

Finalità del Fondo

1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle imprese cui si applica il contratto collettivo di settore, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro:

a) favoriscano il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;

b) realizzino politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione.

Art. 3.

Amministrazione del Fondo

1. Il Fondo è gestito da un «Comitato amministratore» composto da cinque esperti designati dall'ANIA e cinque esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il contratto collettivo nazionale di lavoro e firmatarie del presente accordo nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Comitato amministratore si compone altresì di due rappresentanti con quali-

fica non inferiore a dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di otto componenti del Comitato. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per le lettere *c)*, *d)* ed *e)* del comma 1 dell'articolo 4 del presente decreto per i quali occorrerà la maggioranza semplice dei presenti più uno.

3. Il Presidente del Comitato è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri e dura in carica due anni.

4. I componenti del Comitato durano in carica due anni e ciascuno dei componenti non può essere designato per più di due volte consecutive. Nel caso in cui durante il mandato venga a cessare dall'incarico, per qualunque causa, uno o più componenti del Comitato stesso, si provvederà alla loro sostituzione, per il periodo residuo, con altro componente designato secondo le modalità di cui al comma 1.

5. Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con parere consultivo.

6. Ai componenti del Comitato di cui al presente articolo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

Art. 4.

Compiti del Comitato Amministratore del Fondo

1. Il Comitato amministratore:

a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali della gestione, preventivo e consuntivo, corredati da una relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) delibera gli interventi in conformità alle regole di precedenza e turnazione fra le aziende, di cui all'articolo 9;

c) delibera, sentite le parti firmatarie dell'accordo, la misura del contributo addizionale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b)*, nonché la misura, espressa in termini percentuali, del contributo straordinario di cui al comma 3 dello stesso articolo;

d) delibera le sospensioni ai sensi dell'articolo 6, comma 4;

e) vigila sulla affluenza dei contributi, sulla erogazione delle prestazioni nonché sull'andamento della gestione, studiando e proponendo i provvedimenti necessari per il miglior funzionamento del Fondo, nel rispetto del criterio di massima economicità, formulando proposte in merito agli oneri di funzionamento del Fondo medesimo;

f) decide, in unica istanza, sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni;

g) delibera le revoche degli assegni straordinari nei casi di non cumulabilità di cui all'articolo 11;

h) assolve ogni altro compito che sia ad esso demandato da leggi o regolamenti;

Art. 5.

Prestazioni

1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi di cui all'articolo 2 in via ordinaria:

a) a contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali o comunitari;

b) al finanziamento di specifici trattamenti a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

2. Il Fondo provvede, in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, ed al versamento della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996, riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne per un periodo massimo di 60 mesi fino alla maturazione dei requisiti per la pensione INPS, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia. Detto assegno sarà altresì erogato nel periodo intercorrente tra la suddetta maturazione e la data di decorrenza dell'erogazione della pensione INPS, escluso per quest'ultimo periodo il versamento della contribuzione correlata.

3. Qualora intervengano modifiche normative che innalzino i requisiti di accesso al trattamento pensionistico, per i soggetti che stiano fruendo delle prestazioni del Fondo, l'erogazione dell'assegno ed il versamento del contributo ad esso correlato vengono prorogati oltre il limite di sessanta mesi di cui al comma 2 e fino alla maturazione dei predetti requisiti di accesso. Detto assegno sarà pari all'importo del trattamento pensionistico I.N.P.S. di anzianità o di vecchiaia che gli interessati percepirebbero con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione stessa; detto assegno assorbirà, nei casi in cui sia dovuto fino a concorrenza, il preavviso o la relativa indennità sostitutiva.

4. Il lavoratore può optare per l'erogazione in unica soluzione. In tale caso l'assegno straordinario *una tantum* è pari ad un importo corrispondente al 65% dell'importo complessivo di cui sopra attualizzato sulla base del tasso di riferimento (ex tasso ufficiale di sconto) vigente alla data di esercizio dell'opzione. In tal caso la contribuzione correlata di cui sopra non verrà versata.

5. Agli interventi di cui ai commi precedenti sono ammessi, nell'ambito di un periodo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 2.

6. Ai fini dell'applicazione dei criteri di cui ai commi da 1 a 4, si dovrà tener conto della complessiva anzianità contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dai lavoratori.

7. Il Fondo versa, altresì, la contribuzione di cui al comma 2 dovuta alla competente gestione assicurativa obbligatoria.

Art. 6.

Finanziamento

1. Per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, sono dovuti al Fondo:

a) un contributo ordinario dello 0,50%, di cui lo 0,375% a carico del datore di lavoro e lo 0,125% a carico del lavoratore, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato; per il primo anno di operatività del Fondo l'onere sarà a totale carico del datore di lavoro;

b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, nella misura non superiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile di cui alla lettera *a)*, con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni, e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario dello 0,50% sono ripartite tra datore di lavoro e lavoratori in ragione degli stessi criteri di ripartizione di cui al comma 1, lettera *a)*.

3. Per la prestazione straordinaria di cui all'articolo 5, commi 2, 3 e 4, è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario, determinato in termini percentuali dal Comitato amministratore ai sensi dell'articolo 4, lettera *c)*, relativo ai soli lavoratori interessati dalla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.

4. L'obbligo del versamento al Fondo del contributo ordinario dello 0,50% è sospeso, su deliberazione del Comitato amministratore, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, in relazione al conseguimento di dotazioni finanziarie atte a garantire, a regime, l'erogazione di prestazioni corrispondenti al fabbisogno del settore.

5. Il Comitato amministratore del Fondo provvede, dopo sei mesi dalla data di istituzione del Fondo stesso, a valutare il fabbisogno di cui al comma 4.

6. I successivi accertamenti in materia, ai fini delle decisioni conseguenti, verranno effettuati, sempre a cura del Comitato amministratore del Fondo, con cadenza annuale.

7. Le disponibilità che, all'atto della cessazione della gestione liquidatoria del Fondo, risultino non utilizzate o impegnate a copertura di oneri derivanti dalla concessione delle prestazioni previste dal regolamento, sono devolute alle forme di previdenza in essere, a tale momento, presso il singolo datore di lavoro, in conto contribuzione ordinaria. Le quote di disponibilità non utilizzate, riferite ad aziende presso le quali non risultino in essere forme di previdenza di cui sopra, sono devolute alla gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza, con separata evidenza contabile.

8. Ai predetti fini l'importo delle disponibilità di pertinenza di ciascun datore di lavoro, è determinato in misura proporzionalmente corrispondente a quanto complessivamente versato dallo stesso, a titolo di contributo ordinario ai sensi del comma 1, lettera *a)*, del presente articolo, al netto di quanto utilizzato per le prestazioni ordinarie erogate dal Fondo.

9. Alle operazioni di liquidazione del Fondo provvede il Comitato Amministratore, che resta in carica per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni, che devono comunque essere portate a termine non oltre un anno dalla data di cessazione della gestione del Fondo.

10. Qualora la gestione di liquidazione non risulti chiusa nel termine di cui al comma 9, la stessa è assunta dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza. Il Comitato amministratore cessa dalle sue funzioni il trentesimo giorno successivo alla data di assunzione della gestione da parte del medesimo Ispettorato generale. Entro tale data il Comitato amministratore consegna all'Ispettorato generale di finanza, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti, i libri contabili, i bilanci e gli altri documenti del Fondo, nonché il rendiconto relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato.

Art. 7.

Accesso alle prestazioni

1. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è subordinato:

a) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL;

b) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, all'espletamento delle procedure contrattuali previste dall'articolo 15 del vigente CCNL nonché di quelle legislative, laddove espressamente previste;

c) per le prestazioni di cui all'articolo 5, comma 2, all'espletamento delle procedure contrattuali di cui all'articolo 16 del vigente CCNL.

2. L'accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5 è altresì subordinato alla condizione che le suddette procedure sindacali di cui al comma 1 si concludano con accordo aziendale che, anche in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzativo-aziendali, individui, per i casi di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 1, una pluralità di strumenti secondo quanto indicato dalle normative vigenti in materia di processi che modificano le condizioni di lavoro del personale, ovvero determinano la riduzione dei livelli occupazionali. Qualora non si raggiunga l'accordo aziendale rimane fermo quanto previsto agli articoli 15 e 16 del vigente CCNL.

3. Nei processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, ferme le procedure di cui al comma 1, lettera *c)*, si può accedere anche alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 8.

Lavoratori destinatari delle prestazioni straordinarie

1. Le prestazioni straordinarie del Fondo sono rivolte ai lavoratori coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione che si trovino nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico a carico dell'AGO, i più prossimi tra anzianità e vecchiaia entro un periodo massimo di cinque anni, il cui rapporto di lavoro si risolva ai sensi delle seguenti lettere *a)* o *b)*. L'accordo aziendale di cui all'articolo 7, comma 2, dovrà prevedere due fasi:

a) una prima fase, la cui durata è non superiore a 12 mesi, che preveda la risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro;

b) una seconda fase, qualora al termine della prima fase permangano esuberi, che preveda una verifica complessiva dei risultati della prima fase medesima ed individui regole, modalità, tempi e strumenti effettivamente idonei al raggiungimento degli obiettivi di cui all'accordo sopra indicato. In mancanza di accordo l'azienda sarà libera di assumere le iniziative del caso.

Art. 9.

Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie

1. L'accesso dei soggetti di cui all'articolo 2 alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'articolo 7 comma 2, avviene secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalità delle erogazioni.

2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati all'articolo 7, sono prese in esame dal Comitato Amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilità del Fondo. Dette domande non possono riguardare interventi superiori a 12 mesi.

3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, l'intervento è determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a 2 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati nello stesso periodo di riferimento, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione.

5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario ai sensi dell'articolo 10 risulti superiore ai limiti individuati ai commi 3 e 4, la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro.

6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in considerazione subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro, aventi titolo di precedenza.

7. Le imprese di cui all'articolo 2, ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamati a provvedere, prima di poter riaccedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.

Art. 10.

Prestazioni: criteri e misure

1. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, è pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e/o comunitari.

2. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, superiori a 37 ore annue pro capite, il Fondo, per le ore eccedenti tale limite, eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente, secondo criteri e modalità in atto per la cassa integrazione guadagni per l'industria, in quanto compatibili.

3. L'erogazione del predetto assegno è subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario durante il periodo di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea del lavoro non svolga alcun tipo di attività lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalle normative vigenti in tema di diritti e doveri del personale.

4. Nei casi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le giornate non lavorate, con un «massimale» pari ad un importo di euro 886,31 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è inferiore o pari ad euro 1.917,48; euro 1.065,26 lordi mensili, se la retribuzione lorda mensile dell'interessato è superiore ad euro 1.917,48. I suddetti importi, ivi ricomprendendo quelli relativi alla retribuzione mensile di riferimento, si intendono riferiti all'anno 2009 e saranno adeguati, con effetto dal 1° gennaio di ciascuno degli anni successivi, nella stessa misura della cassa integrazione guadagni.

5. Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro, l'assegno ordinario è calcolato nella misura del 60% della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, con un «massimale» pari ad un im-

porto corrispondente alla paga oraria, per ogni ora di riduzione, calcolata sulla base del massimale dell'assegno ordinario che sarebbe spettato nelle ipotesi di sospensione temporanea dell'attività di lavoro.

6. Per l'accesso alle prestazioni ordinarie di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, le riduzioni dell'orario di lavoro o le sospensioni temporanee dell'attività lavorativa non possono essere superiori complessivamente a diciotto mesi pro capite nell'arco di vigenza del Fondo, di cui non più di sei mesi nell'arco del primo triennio, di ulteriori sei mesi nell'arco del secondo triennio, e ulteriori sei mesi nel periodo residuo.

7. La paga oraria di cui al comma 1 del presente articolo è quella individuata secondo le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 110 del CCNL.

8. Per i lavoratori a tempo parziale l'importo dell'assegno ordinario viene determinato proporzionando lo stesso alla minore durata della prestazione lavorativa.

9. Nei casi di cui all'articolo 5, comma 2, il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito il cui valore è pari:

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di anzianità;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario;

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella di anzianità, alla somma dei seguenti importi:

1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;

2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

10. Per i lavoratori destinatari dell'assegno straordinario in forma rateale, la prosecuzione della contribuzione alla previdenza integrativa ed il riconoscimento di forme di copertura assicurativa sanitaria, ove esistente, saranno oggetto di accordo a livello aziendale.

11. Nei casi di cui al comma 9, il versamento della contribuzione correlata è effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi richiesti per il diritto a pensione di anzianità o vecchiaia; l'assegno straordinario, esclusa pertanto la predetta contribuzione correlata, è corrisposto sino alla fine del mese antecedente a quello previsto per la decorrenza della pensione.

12. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione di orario o da sospensione temporanea dell'attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, e per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito di cui all'articolo 5, comma 2), compresi tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e/o anzianità contributiva richiesti per la maturazione del diritto a pensione di anzianità o vecchiaia, è versata a carico del Fondo ed è utile per il conseguimento del diritto alla pensione, ivi compresa quella di anzianità, e per la determinazione della sua misura.

13. La contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, è calcolata sulla base della retribuzione di cui al comma 7.

14. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata nei casi di riduzione dell'orario di lavoro o di sospensione temporanea dell'attività lavorativa, nonché per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario di sostegno del reddito, sono calcolate sulla base dell'aliquota di finanziamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti tempo per tempo vigente e versate a carico del Fondo per ciascun trimestre entro il trimestre successivo.

15. Il suddetto assegno straordinario e la contribuzione correlata sono corrisposti previa rinuncia esplicita al preavviso ed alla relativa indennità sostitutiva.

16. Nei casi in cui l'importo della indennità di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni straordinari spettanti, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore, sempreché abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni suindicati una indennità *una tantum*, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.

17. In mancanza di detta rinuncia, il lavoratore decade da entrambi i benefici.

Art. 11.

Cumulabilità della prestazione straordinaria

1. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di altri soggetti operanti nel settore assicurativo e finanziario che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato o derivanti da attività con contratti di collaborazione e di consulenza in favore di quest'ultimo.

2. Contestualmente all'acquisizione dei redditi di cui al comma 1, cessano di essere corrisposti gli assegni straordinari di sostegno al reddito, nonché il versamento dei contributi correlati.

3. Gli assegni straordinari di sostegno al reddito sono cumulabili entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita dall'interessato, secondo il criterio comune richiamato all'articolo 10, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attività lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

4. Qualora il cumulo tra detti redditi e l'assegno straordinario dovesse superare il predetto limite, si procederà ad una corrispondente riduzione dell'assegno medesimo.

5. I predetti assegni sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, derivanti da attività prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi quelli derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di lavoro, nell'importo determinato in tali casi dall'INPS nel rispetto delle norme vigenti.

6. La base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nei casi di cui sopra, è ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente, con corrispondente riduzione dei versamenti contributivi.

7. In caso di redditi derivanti da lavoro autonomo, la base retributiva imponibile, considerata ai fini della contribuzione correlata nelle ipotesi di cui sopra, è determinata secondo i criteri stabiliti dall'INPS in modo tale da non creare disparità.

8. È fatto obbligo al lavoratore che percepisce l'assegno straordinario di sostegno al reddito, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante il periodo di erogazione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della revoca totale o parziale dell'assegno stesso e della contribuzione correlata.

9. In caso di inadempimento dell'obbligo previsto dal comma 8, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre gli interessi e la rivalutazione capitale, nonché la cancellazione della contribuzione correlata di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 662 del 1996.

Art. 12.

Contributi sindacali

1. Il diritto dei lavoratori che fruiscono dell'assegno straordinario di sostegno al reddito a proseguire il versamento dei contributi sindacali a favore della Organizzazione Sindacale di appartenenza stipulante il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, con cui è stata convenuta l'istituzione del Fondo, è salvaguardato all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro con la sottoscrizione di apposita clausola inserita nel documento di rinuncia al preavviso di cui all'articolo 10.

Art. 13.

Scadenza

1. Il Fondo, disciplinato dal presente regolamento, scade trascorsi dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed è liquidato secondo la procedura prevista dall'articolo 6, commi 7, 8, 9 e 10. Il Fondo potrà essere eventualmente rinnovato alla sua scadenza, con i criteri e per il periodo che le Parti concorderanno.

Art. 14.

Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento-quadro di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del 27 novembre 1997, n. 477.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
TREMONTI

Visto, *il Guardasigilli:* ALFANO

Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2011
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 75

———

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

— Il testo dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), è il seguente:

«Art. 3 *(Norme in materia di controllo della Corte dei conti).* — 1. Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti si esercita esclusivamente sui seguenti atti non aventi forza di legge:

a) provvedimenti emanati a seguito di deliberazione del Consiglio dei Ministri;

b) atti del Presidente del Consiglio dei Ministri e atti dei Ministri aventi ad oggetto la definizione delle piante organiche, il conferimento di incarichi di funzioni dirigenziali e le direttive generali per l'indirizzo e per lo svolgimento dell'azione amministrativa;

c) atti normativi a rilevanza esterna, atti di programmazione comportanti spese ed atti generali attuativi di norme comunitarie;

d) provvedimenti dei comitati interministeriali di riparto o assegnazione di fondi ed altre deliberazioni emanate nelle materie di cui alle lettere *b)* e *c)*;

e)

f) provvedimenti di disposizione del demanio e del patrimonio immobiliare;

f-*bis*) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

f-*ter*) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

g) decreti che approvano contratti delle amministrazioni dello Stato, escluse le aziende autonome: attivi, di qualunque importo, ad eccezione di quelli per i quali ricorra l'ipotesi prevista dall'ultimo comma dell'art. 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440; di appalto d'opera, se di importo superiore al valore in ECU stabilito dalla normativa comunitaria per l'applicazione delle procedure di aggiudicazione dei contratti stessi; altri contratti passivi, se di importo superiore ad un decimo del valore suindicato;

h) decreti di variazione del bilancio dello Stato, di accertamento dei residui e di assenso preventivo del Ministero del tesoro all'impegno di spese correnti a carico di esercizi successivi;

i) atti per il cui corso sia stato impartito l'ordine scritto del Ministro;

l) atti che il Presidente del Consiglio dei Ministri richieda di sottoporre temporaneamente a controllo preventivo o che la Corte dei conti deliberi di assoggettare, per un periodo determinato, a controllo preventivo in relazione a situazioni di diffusa e ripetuta irregolarità rilevate in sede di controllo successivo.

1-*bis*. Per i controlli previsti dalle lettere f-*bis*) e f-*ter*) del comma 1 è competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimità.

2. I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi.

3. Le sezioni riunite della Corte dei conti possono, con deliberazione motivata, stabilire che singoli atti di notevole rilievo finanziario, individuati per categorie ed amministrazioni statali, siano sottoposti all'esame della Corte per un periodo determinato. La Corte può chiedere il riesame degli atti entro quindici giorni dalla loro ricezione, ferma rimanendone l'esecutività. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che ove rilevi illegittimità, ne dà avviso al Ministro.

4. La Corte dei conti svolge, anche in corso di esercizio, il controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche, nonché sulle gestioni fuori bilancio e sui fondi di provenienza comunitaria, verificando la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni a ciascuna amministrazione. Accerta, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti dalla legge, valutando comparativamente costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa. La Corte definisce annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo sulla base delle priorità previamente deliberate dalle competenti Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti, anche tenendo conto, ai fini di referto per il coordinamento del sistema di finanza pubblica, delle relazioni redatte dagli organi, collegiali o monocratici, che esercitano funzioni di controllo o vigilanza su amministrazioni, enti pubblici, autorità amministrative indipendenti o società a prevalente capitale pubblico.

5. Nei confronti delle amministrazioni regionali, il controllo della gestione concerne il perseguimento degli obiettivi stabiliti dalle leggi di principio e di programma.

6. La Corte dei conti riferisce, almeno annualmente, al Parlamento ed ai consigli regionali sull'esito del controllo eseguito. Le relazioni della Corte sono altresì inviate alle amministrazioni interessate, alle quali la Corte formula, in qualsiasi altro momento, le proprie osservazioni. Le amministrazioni comunicano alla Corte ed agli organi elettivi, entro sei mesi dalla data di ricevimento della relazione, le misure conseguenzialmente adottate.

7. Restano ferme, relativamente agli enti locali, le disposizioni di cui al decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, relativamente agli enti cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259. Le relazioni della Corte contengono anche valutazioni sul funzionamento dei controlli interni.

8. Nell'esercizio delle attribuzioni di cui al presente articolo, la Corte dei conti può richiedere alle amministrazioni pubbliche ed agli organi di controllo interno qualsiasi atto o notizia e può effettuare e disporre ispezioni e accertamenti diretti. Si applica il comma 4 dell'art. 2 del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 . Può richiedere alle amministrazioni pubbliche non territoriali il riesame di atti ritenuti non conformi a legge. Le amministrazioni trasmettono gli atti adottati a seguito del riesame alla Corte dei conti, che, ove rilevi illegittimità, ne dà avviso all'organo generale di direzione. È fatta salva, in quanto compatibile con le disposizioni della presente legge, la disciplina in materia di controlli successivi previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, nonché dall'art. 166 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

9. Per l'esercizio delle attribuzioni di controllo, si applicano, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme procedurali di cui al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni.

10. La sezione del controllo è composta dal presidente della Corte dei conti che la presiede, dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da tutti i magistrati assegnati a funzioni di controllo. La sezione è ripartita annualmente in quattro collegi dei quali fanno parte, in ogni caso, il presidente della Corte dei conti e i presidenti di sezione preposti al coordinamento. I collegi hanno distinta competenza per tipologia di controllo o per materia e deliberano con un numero minimo di undici votanti. L'adunanza plenaria è presieduta dal presidente della Corte dei conti ed è composta dai presidenti di sezione preposti al coordinamento e da trentacinque magistrati assegnati a funzioni di controllo, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza in ragione di almeno tre per ciascun collegio della sezione e uno per ciascuna delle sezioni di controllo sulle amministrazioni delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano. L'adunanza plenaria delibera con un numero minimo di ventuno votanti.

10-*bis*. La sezione del controllo in adunanza plenaria stabilisce annualmente i programmi di attività e le competenze dei collegi, nonché i criteri per la loro composizione da parte del presidente della Corte dei conti.

11. Ferme restando le ipotesi di deferimento previste dall'art. 24 del citato testo unico delle leggi sulla Corte dei conti come sostituito dall'art. 1 della legge 21 marzo 1953, n. 161, la sezione del controllo si pronuncia in ogni caso in cui insorge il dissenso tra i competenti magistrati circa la legittimità di atti. Del collegio viene chiamato a far parte in qualità di relatore il magistrato che deferisce la questione alla sezione.

12. I magistrati addetti al controllo successivo di cui al comma 4 operano secondo i previsti programmi annuali, ma da questi possono temporaneamente discostarsi, per motivate ragioni, in relazione a situazioni e provvedimenti che richiedono tempestivi accertamenti e verifiche, dandone notizia alla sezione del controllo.

13. Le disposizioni del comma 1 non si applicano agli atti ed ai provvedimenti emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria.».

— Il testo dell'art. 2, comma 28, delle legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è il seguente:

«28. In attesa di un'organica riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, adottati ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le organizzazioni sindacali ed acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono definite, in via sperimentale, misure per il perseguimento di politiche attive di sostegno del reddito e dell'occupazione nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendali e per fronteggiare situazioni di crisi di enti ed aziende pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori di impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali. Nell'esercizio della potestà regolamentare il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) costituzione da parte della contrattazione collettiva nazionale di appositi fondi finanziati mediante un contributo sulla retribuzione non inferiore allo 0,50 per cento;

b) definizione da parte della contrattazione medesima di specifici trattamenti e dei relativi criteri, entità, modalità concessivi, entro i limiti delle risorse costituite, con determinazione dei trattamenti al lordo dei correlati contributi figurativi;

c) eventuale partecipazione dei lavoratori al finanziamento con una quota non superiore al 25 per cento del contributo;

d) in caso di ricorso ai trattamenti, previsione della obbligatorietà della contribuzione con applicazione di una misura addizionale non superiore a tre volte quella della contribuzione stessa;

e) istituzione presso l'INPS dei fondi, gestiti con il concorso delle parti sociali;

f) conseguimento, limitatamente all'anno 1997, di maggiori entrate contributive nette complessivamente pari a lire 150 miliardi.».

— Il testo del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 novembre 1997, n. 477 (Regolamento recante norme in materia di ammortizzatori per le aree non coperte da cassa integrazione guadagni) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 1998, n. 9.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 3, del citato decreto n. 477 del 1997, è il seguente:

«Art. 3. — 1. Ciascun regolamento provvede ad istituire presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale un fondo con gestione finanziaria e patrimoniale autonoma cui affluiscono i contributi determinati dal regolamento medesimo.

2. Nello stesso regolamento sono previste le modalità di liquidazione del fondo, con la previsione di riversare gli eventuali avanzi della gestione liquidatoria alle gestioni o fondi pensionistici delle categorie che hanno alimentato il fondo medesimo.

3. Costituisce organo deputato alla gestione di ciascun fondo, di cui al comma 1, un comitato amministratore con i seguenti compiti:

a) predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;

b) deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;

c) fare proposte alle parti firmatarie dell'accordo, di cui all'art. 1, comma 1, in materia di contributi, interventi e trattamenti;

d) vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;

e) decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;

f) assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.

4. Il comitato è composto da esperti designati, nel rispetto delle regole poste ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *f)*, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti il contratto collettivo nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro. Le funzioni di membro del comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Il comitato è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e rimane in carica per la durata prevista del medesimo contratto collettivo. Il presidente del comitato è eletto dal comitato stesso tra i propri membri. Le deliberazioni del comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del presidente.

Partecipa alle riunioni del comitato amministratore del fondo il collegio sindacale dell'INPS, nonché il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.

5. Per lo svolgimento delle attività di ciascun fondo provvede l'INPS con le proprie strutture ed i relativi oneri sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, sentito il comitato amministratore.

6. Le organizzazioni sindacali, come individuate nel preambolo del presente regolamento, dopo dodici mesi dall'entrata in vigore dello stesso, si incontrano, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per una verifica dei risultati, al fine di un eventuale adeguamento degli interventi e della relativa disciplina.».

Note all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Per il testo dell'art. 2, comma 28, della citata legge n. 662 del 1996, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 14:

— Per il testo del già citato decreto n. 477 del 1997, si veda nelle note alle premesse.

11G0071

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 marzo 2011.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 3 gennaio 2011 e scadenza 31 dicembre 2012, settima e ottava tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 103469 del 28 dicembre 2010, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2011, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore Generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 221, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 marzo 2011 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 31.431 milioni di euro;

Visti i propri decreti in data 24 dicembre 2010, 24 gennaio e 21 febbraio 2011, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» («CTZ») con decorrenza 3 gennaio 2011 e scadenza 31 dicembre 2012;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 28 dicembre 2010, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una settima tranche di «CTZ», con decorrenza 3 gennaio 2011 e scadenza 31 dicembre 2012, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 24 dicembre 2010, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranche dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 24 dicembre 2010.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 28 marzo 2011, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 24 dicembre 2010.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 dicembre 2010.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, citato nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 24 dicembre 2010, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 29 marzo 2011.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 31 marzo 2011, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 31 marzo 2011.

A fronte di tale versamento, la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2012, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranche ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 24 dicembre 2010, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

p. *Il direttore generale del Tesoro:* CANNATA

11A04221

DECRETO 29 marzo 2011.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi per il periodo: 1° ottobre-31 dicembre 2010. Applicazione dal 1° aprile fino al 30 giugno 2011 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO DELLA DIREZIONE V
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 25 marzo 2010, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 23 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2010 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia il compito di procedere per il trimestre 1° ottobre 2010 - 31 dicembre 2010 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 29 agosto 2009);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° ottobre 2010 - 31 dicembre 2010 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Avuto presente l'art. 62 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2007 che ha disposto la soppressione dell'Ufficio italiano dei cambi e il passaggio di competenze e poteri alla Banca d'Italia;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° ottobre 2010 - 31 dicembre 2010, sono indicati nella tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2011.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2011, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'articolo 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (ALLEGATO *A)*.

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia.

3. La Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2011 - 31 marzo 2011 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2011

Il capo della direzione: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE
PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° OTTOBRE - 31 DICEMBRE 2010
APPLICAZIONE DAL 1° APRILE FINO AL 30 GIUGNO 2011

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE	fino a 5.000	11,10
	oltre 5.000	9,09
SCOPERTI SENZA AFFIDAMENTO	fino a 1.500	14,99
	oltre 1.500	13,60
ANTICIPI E SCONTI COMMERCIALI	fino a 5.000	5,96
	da 5.000 a 100.000	6,13
	oltre 100.000	3,85
FACTORING	fino a 50.000	5,07
	oltre 50.000	3,57
CREDITI PERSONALI		10,93
ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE E ALLE IMPRESE		11,09
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO	fino a 5.000	13,71
E DELLA PENSIONE	oltre 5.000	11,18
LEASING AUTOVEICOLI E AERONAVALI	fino a 25.000	8,32
	oltre 25.000	6,96
LEASING IMMOBILIARE		
- A TASSO FISSO		5,31
- A TASSO VARIABILE		3,33
LEASING STRUMENTALE	fino a 25.000	8,39
	oltre 25.000	5,05
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 5.000	11,93
	oltre 5.000	10,39
CREDITO REVOLVING	fino a 5.000	17,39
	oltre 5.000	12,57
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA		
- A TASSO FISSO		4,68
- A TASSO VARIABILE		2,79

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto.

Le categorie di operazioni sono indicate nel Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 marzo 2010 e nelle Istruzioni applicative della Banca d'Italia pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto annuale di classificazione delle operazioni emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ripartisce le operazioni in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "scoperti senza affidamento", il "credito *revolving* e con utilizzo di carte di credito", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e le operazioni di "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari già iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia procede ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentita la Banca d'Italia - è composta da 25 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto. A decorrere dal decreto trimestrale del dicembre 2009, la metodologia di calcolo del TEG applica le modifiche introdotte con la revisione delle Istruzioni per la rilevazione emanate dalla Banca d'Italia nell'agosto 2009 ([1]). Le segnalazioni inviate dagli intermediari tengono anche conto dei chiarimenti forniti dalla Banca d'Italia, attraverso il sito internet, in risposta ai quesiti pervenuti ([2]).

La rinnovata metodologia di calcolo ha comportato l'introduzione di alcune modifiche nella griglia dei tassi: viene data separata evidenza agli scoperti senza affidamento - in precedenza

---

([1]) Le nuove Istruzioni sono pubblicate in Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2009 n. 200 e sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/Istr_usura_ago_09-istruzioni.pdf).

([2]) www.bancaditalia.it/vigilanza/contrasto_usura/Normativa/istr_usura_faq.pdf

compresi tra le aperture di credito in conto corrente – ai crediti personali e agli anticipi e sconti; sono stati unificati i tassi applicati da banche e finanziarie per tutte le categorie di operazioni; sono state distinte tre tipologie di operazioni di leasing (“autoveicoli e aeronavale”, “immobiliare” e “strumentale”); sono stati separati i TEG pubblicati per il “credito finalizzato” e il “credito *revolving*”; la categoria residuale “altri finanziamenti” non prevede la distinzione per soggetto finanziato (famiglie o imprese).

Con riferimento ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione di cui al D.P.R. 180/50, le modalità di assolvimento dell’obbligo della garanzia assicurativa di cui all’art. 54 del medesimo decreto, secondo quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009, non modificano la classificazione di tali operazioni stabilita dal D.M. emanato ai sensi dell’art. 2 comma 2 della L. 108/96. La disposizione del citato art. 54 del DPR 180/50, nello stabilire che gli istituti autorizzati a concedere prestiti contro cessione del quinto “non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti” è unicamente volta ad escludere che i soggetti finanziatori possano rilasciare garanzie assicurative, attività riservata alle imprese assicurative autorizzate.

A causa degli importanti scostamenti tra i tassi fissi e variabili rilevati nelle operazioni di leasing immobiliare, a partire dal decreto che trova applicazione per il trimestre 1° aprile 2011 – 30 giugno 2011 l’indicazione delle operazioni di leasing immobiliare “a tasso fisso” e “a tasso variabile” è data separatamente al fine di evitare in tale comparto fenomeni di razionamento del credito ([3]).

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d’interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d’Italia nell’ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell’analisi economica e dell’esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l’importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 30 mila euro.

([3]) Al riguardo, la Banca d’Italia ha condotto una specifica indagine presso gli intermediari operanti nel comparto.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

§ § §

Rilevazione degli interessi di mora

Nell'anno 2002 la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. La rilevazione ha riguardato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

11A04185

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 marzo 2011.

Approvazione del modello di certificato relativo ai mutui contratti nell'anno 2009 dalle comunità montane e del modello di certificato relativo ai mutui contratti nell'anno 2010, dai comuni, dalle province e dalle comunità montane, da ammettere a contributo erariale ai sensi dell'articolo 5-*bis*, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

IL CAPO DIPARTIMENTO
PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

di concerto con

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'articolo 46 bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 5 bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, con il quale è stato posto a regime l'intervento erariale sulle rate di ammortamento dei mutui contratti dagli enti locali dal 1995;

Vista la legge 23 dicembre 2009 n.191 che all'articolo 2, comma 187, sancisce che: "a decorrere dal 2010 lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle Comunità Montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 e dalle altre disposizioni di legge relative alle Comunità Montane";

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 326/2010 con la quale la medesima ha espresso con decisione del 3/11/2010 l'illegittimità costituzionale dell'articolo sopracitato, relativamente all'inciso " e dalle altre disposizioni di legge" riconoscendo così le comunità montane come soggetti destinatari del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Considerato che secondo le modalità indicate dal citato articolo 46-*bis*, il Ministero dell'Interno è autorizzato a corrispondere contributi a valere sulle somme non ancora utilizzate del fondo per lo sviluppo degli investimenti;

Visto il comma 2, del medesimo articolo 46 bis, il quale stabilisce che per i contributi da concedere sui mutui contratti dal 1995 valgono le disposizioni vigenti per l'anno 1992;

Visto il comma 4, dell'articolo 4, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale stabilisce che i contributi per i mutui contratti nel 1992 sono determinati calcolando una rata di ammortamento costante annua posticipata, con interessi del 7 o 6 per cento, rispettivamente per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, e per quelli con popolazione uguale o superiore;

Considerato, che ai sensi del citato decreto-legge n. 41/1995, gli enti locali sono tenuti a presentare, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, a pena di decadenza, apposita certificazione firmata dal responsabile del servizio, per quantificare l'onere dei mutui contratti nell'anno 2010 indistintamente per tutti gli enti interessati (province, comuni e comunità montane);

Atteso altresì che, in virtù della citata sentenza della Corte Costituzionale n.326/2010, occorre consentire alle Comunità Montane di produrre a pena di decadenza, entro il 31 marzo 2011, la certificazione sui mutui contratti anche nell'anno 2009;

Considerato che gli elementi di dettaglio relativi ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dall'INPDAP e dall'Istituto per il credito sportivo possono essere acquisiti direttamente dagli Istituti attraverso procedure informatiche;

Ritenuto di disciplinare, con il presente decreto, contenuti e modalità di trasmissione dei certificati relativi alla richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2009 dalle comunità montane e nel 2010 da tutti gli enti locali interessati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste nella mera approvazione di un modello di certificato i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;

Decreta

Art. 1.

Sono approvati gli allegati modelli di certificati che fanno parte integrante del presente decreto, di richiesta del contributo per gli investimenti sui mutui contratti nel 2009 da parte delle comunità montane e nel 2010 da parte di tutti gli enti locali interessati, così come previsto dall'articolo 46 bis, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, come modificato dall'articolo 5 bis, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

Art. 2.

Il certificato deve essere compilato, firmato e trasmesso dagli enti locali, in due copie autentiche, alle prefetture competenti per territorio, entro il termine perentorio del 31 marzo 2011, a pena di decadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 2011

Il capo dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno: PANSA

Il Ragioniere generale dello Stato: CANZIO

ALLEGATO

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2009

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

COMUNITA' MONTANA   TIPO ENTE   PROV.   CODICE ENTE

PAG. 1

TIPO FRONT

VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ______________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI ....Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a.................... , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE

(Sig. ....)

IL PREFETTO

(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2009 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	COMUNITA' MONTANA	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.				
TIPO MS1				

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1	CODICE ISTITUTO 2		IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4		CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6	FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30
DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c) d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2009
RIEPILOGO TOTALI

	COMUNITA' MONTANA	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.				
TIPO TOT				

VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

FINLOC

CERTIFICATO SUI MUTUI CONTRATTI NEL 2010

(art. 46 bis del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, modificato dall'art. 5 bis del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539).

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG. 1		C		
TIPO FRONT		AP		
		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

TIMBRO ARRIVO PREFETTURA

I sottoscritti visti gli atti d'ufficio dichiarano sotto la propria responsabilità che i mutui sono stati contratti nel rispetto dell'articolo 204, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Sig. ....)

BOLLO DELL'ENTE

LUOGO ______________________ DATA

SPAZIO RISERVATO ALLA PREFETTURA

PREFETTURA DI .... Rate mutui ammessi

(campo 30 istituti diversi)

Esaminata la documentazione e riscontrata la regolarità del certificato, si ammettono a contributo erariale i mutui contratti con istituti diversi di cui ai nn. da .... a..................... , con esclusione di quelli di cui ai nn. .... e delle quote parti di cui ai nn. ....

IL DIRETTORE DEL TERZO SETTORE
(Sig. ....)

IL PREFETTO
(Sig. ....)

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2010 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO MS1		AP		
		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE				
a) ISTITUTO MUTUANTE	NUMERO PROG.VO 1	CODICE ISTITUTO 2	IMPORTO MUTUO 21	ANNUALITA' CAPITALE + INTERESSE 24
b) ESTREMI DELIBERA	CODICE OPERA 3	TASSO INT.SSE 4	CONTRIBUTO O CANONI FINALIZZATI 25	ONERE A CARICO ENTE 26
c) ESTREMI CONTRATTO d) OGGETTO DEL MUTUO	INIZIO AMM.TO 6 / FINE AMM.TO 7	NUMERO ANNI 8	ANNUALITA' RICALCOLATA 27	CONTRIBUTO AMMISSIBILE 30
DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b	3	4	25	26
c) d)	6 / 7	8	27	30
DESCRIZIONE				
a)	1	2	21	24
b)	3	4	25	26
c) d)	6 / 7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2010 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(ESCLUSI I MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG. [ ]		[ ] C	[ ]	
TIPO MS2		[ ] AP		
		[ ] CM		

VALORI ESPRESSI IN EURO

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30

DESCRIZIONE					
a)	1	2		21	24
b)	3	4		25	26
c)					
d)	6	7	8	27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2010 CON ISTITUTI DIVERSI DALLA CASSA DD.PP.
DALL'INPDAP E DAL CREDITO SPORTIVO
(DETTAGLIO MUTUI PLURIMI)

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
		AP		
TIPO MP2		CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

QUOTA	1	21	24
	3	25	26
d)		27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
d)		27	30
QUOTA	1	21	24
	3	25	26
d)		27	30

FINLOC

FINLOC

MUTUI CONTRATTI NEL 2010
RIEPILOGO TOTALI

	DENOMINAZIONE ENTE	TIPO ENTE	PROV.	CODICE ENTE
PAG.		C		
TIPO TOT		AP CM		VALORI ESPRESSI IN EURO

A) Totale Rate Ammortamento Mutui Contratti con Istituti Diversi (totale mutui singoli + totale mutui plurimi)	21	24
	25	26
	27	30
B) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Cassa DD.PP.	21	24
	25	26
	27	30
C) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con l'INPDAP	21	24
	25	26
	27	30
D) Totale Rate Ammortamento Mutui contratti con Credito Sportivo	21	24
	25	26
	27	30
E) Totale complessivo (A+B+C+D)	21	24
	25	26
	27	30

FINLOC

11A04318

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° marzo 2011.

Riconoscimento, alla prof.ssa Daria Baiocchi, delle qualifiche professionali estere abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto ministeriale del 9 febbraio 2005, n. 22; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121; il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206; il decreto del presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17; il decreto ministeriale 26 marzo 2009, n. 37; la circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206, di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisito in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Daria Baiocchi;

Visto il diploma accademico, vecchio ordinamento, in lettere conseguito presso l'Università di Bologna;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Rilevato che l'interessata, ai sensi della sopra citata circolare ministeriale 23 settembre 2010, n. 81, è esonerata dalla conoscenza della lingua italiana, in quanto italiana con una formazione primaria, secondaria e accademica conseguita in Italia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente a quella per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel paese di provenienza al possesso di un ciclo di studi post - secondari di durata di almeno quattro anni e al completamento della formazione professionale richiesta in aggiunta al ciclo di studi post - secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi nella seduta dell'11 giugno 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Visto il decreto direttoriale n. 4808 del 25 giugno 2010 con il quale il titolo sotto indicato è stato riconosciuto abilitante all'esercizio della professione docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di abilitazione 77/A - Strumento musicale (pianoforte);

Visto il decreto direttoriale datato 8 luglio 2010, prot. n. 5190, che subordina al superamento di misure compensative, il riconoscimento del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 27 gennaio 2011 - prot. n. 743 con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia ha fatto conoscere l'esito favorevole dei tirocini di adattamento;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione post secondaria: «diploma accademico di II livello in discipline musicali - Pianoforte» conseguito il 2 aprile 2008 presso il Conservatorio di Musica «G.B. Martini» di Bologna;

titolo di abilitazione all'insegnamento: corso di formazione artistica di 2° livello in musica (Pianoforte) «Getuigschrift HBO-Master of Music - Piano» rilasciato dalla «Codarts - hogeschool voor de kunsten» di Rotterdam (Paesi Bassi) il 26 agosto 2009, posseduto dalla cittadina italiana Daria Baiocchi nata a Ascoli Piceno il 14 aprile 1978, come integrato dalla misura compensativa di cui al decreto direttoriale citato in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di abilitazione o concorso:

31/A - ed. musicale istruzione secondaria di II grado;

32/A - musica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il direttore generale: PALUMBO

11A03694

DECRETO 21 marzo 2011.

Proroga dei termini di presentazione delle domande relative al Titolo III dell'Avviso n. 713/Ric del 29 ottobre 2010. (Decreto n. 133/Ric.).

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE
RICERCA E COMPETITIVITÀ 2007-2013
REGIONI DELLA CONVERGENZA
CAMPANIA, PUGLIA, CALABRIA, SICILIA

ASSE I - SOSTEGNO AI MUTAMENTI STRUTTURALI

OBIETTIVO OPERATIVO: RETI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO DELLE REGIONI DELLA CONVERGENZA

I AZIONE: DISTRETTI DI ALTA TECNOLOGIA E RELATIVE RETI

II AZIONE: LABORATORI PUBBLICO-PRIVATI E RELATIVE RETI

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visti i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013;

Visto il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 approvato con Delibera: CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva Decisione della Commissione Europea n. 3329 del 13 luglio 2007;

Visti i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle quattro Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) previsti nell'ambito del QSN e adottati con rispettive Decisioni della Commissione Europea;

Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitività» 2007-2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON R&*C)*,previsto dal QSN e adottato con Decisione CE (2007) 6882 della Commissione Europea del 21/12/2007 (CCI: 2007IT161PO006) e cofinanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FDR) per l'attuazione delle Politiche Comunitarie ex art. 5 della legge del 16 aprile 1987 n. 183 e successive modificazioni;

Vista l'articolazione del PON R&C in assi prioritari d'intervento e obiettivi operativi e che, nell'ambito dell'ASSE I «Sostegno ai mutamenti strutturali» si colloca l'obiettivo operativo «Reti per il rafforzamento del potenziale scientifico-tecnologico delle Regioni della Convergenza» destinato anche al cofinanziamento di interventi rivolti allo sviluppo/potenziamento dei Distretto ad Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-Privati esistenti, nonché alla creazione di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e/o Nuove Aggregazioni Pubblico-Private;

Visto il Decreto Direttoriale n. 713/Ric del 29 ottobre 2010 rivolto allo sviluppo/potenziamento dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-Privati esistenti, nonché alla creazione di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e/o nuove Aggregazioni Pubblico-Private;

Visto il Decreto Direttoriale n. 53/Ric. del 2 febbraio 2011 con cui si prorogano i termini di presentazione della domanda al 22 marzo 2011;

Considerate le problematiche relative alle modalità di sottoscrizione dello Studio di Fattibilità, in merito alla funzionalità dei sistemi di firma digitale di cui all' Avviso Generale del 18 marzo 2011, pubblicato sul sito web www.ponrec.it;

Considerate talune esigenze emerse nella riunione ministeriale con i Rettori delle Università delle Regioni del Mezzogiorno in data 9 marzo 2011, in merito all'opportunità di favorire un maggior coinvolgimento del sistema universitario nelle nuove iniziative

previste dal presente Avviso, anche in un'ottica di migliore armonizzazione con le iniziative governative in corso concernenti il Piano Sud, attraverso l'esigenza di accordare una breve proroga ai suddetti termini di scadenza;

Ritenuto altresì opportuno favorire in generale la massima partecipazione all'Avviso, vista la rilevanza che tali agevolazioni avranno nell'ambito del tessuto socio-economico delle Regioni della Convergenza

Decreta:

Art. 1.

Termini di presentazione delle domande - Titolo III

1. Per quanto indicato nelle premesse, i termini fissati all'art. 19 del Decreto Direttoriale n. 713/Ric del 29 ottobre 2010,così come successivamente modificato con il Decreto Direttoriale n. 53/Ric del 2 febbraio 2011, inerenti il Titolo III dell' Avviso, sono prorogati alle ore 12.00 del 21 aprile 2011.

2. Di tale proroga potranno avvalersi anche i Soggetti che hanno già provveduto alla trasmissione della domanda, previa opportuna comunicazione al MIUR e successiva presentazione di una nuova domanda che andrà ad annullare la precedente.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente decreto, si osservano le disposizioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 713/Ric del 29 ottobre 2010.

2. Il presente decreto è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul sito internet www.ponrec.it

Roma, 21 marzo 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

11A04113

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 marzo 2011.

Nomina dei rappresentanti delle speciali commissioni degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, della provincia di Chieti.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CHIETI

Richiamati i precedenti decreti n. 11 del 23 novembre 2010 e n. 2 del 12 gennaio 2011 con i quali sono stati ricostituiti, tra l'altro, le commissioni speciali in seno al comitato provinciale dell'INPS di Chieti, ex art. 46, comma 3, della legge n. 88/1989;

Preso atto di quanto comunicato dalla direzione generale per le politiche previdenziali - Div. II del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota n. 1075 del 21 gennaio 2011 e successivamente con nota n. 3725 del 1° marzo 2011, entrambe contenenti direttive e precisazioni in merito alla presidenza delle suddette commissioni;

Decreta:

I presidenti delle speciali commissioni degli esercenti attività commerciali, degli artigiani e dei Coltivatori diretti, Coloni e Mezzadri, composte come indicato nei decreti costitutivi del comitato Inps di Chieti sopra individuati, saranno nominati nella seduta di insediamento, in analogia a quanto previsto dall'art. 34, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970 e successive modifiche e integrazioni, esclusivamente tra i tre rappresentanti di categoria facenti parte delle commissioni stesse.

Il direttore provinciale dell'INPS di Chieti è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento. Il presente decreto è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 444/1994. Avverso il presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è possibile proporre ricorso giurisdizionale al T.A.R. dell'Abruzzo entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* oppure straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla suddetta pubblicazione.

Chieti, 2 marzo 2011

Il direttore provinciale: DI MUZIO

11A03710

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 1° marzo 2011.

Disciplina di rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida del ciclomotore e delle relative modalità.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato «codice della strada»;

Visto, in particolare, l'art. 116, comma 11-*bis*, ottavo periodo, del codice della strada, introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera *c)*, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che, tra l'altro, ha previsto che ai fini del conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore di cui al comma 1-*bis* dello stesso art. 116, il candidato che abbia superato la prova di controllo delle cognizioni deve altresì sostenere, previa idonea attività di formazione, una prova pratica di guida del ciclomotore;

Visto il comma 2 del citato art. 17 della predetta legge n. 120 del 2010, che prevede che le disposizioni relative alla prova pratica del ciclomotore siano applicabili a decorrere dal 19 gennaio 2011;

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che posticipa al 31 marzo 2011 la scadenza dei termini dei provvedimenti di cui alla tabella 1, tra cui è ricompreso quello di cui al predetto art. 17, comma 2, legge n. 120 del 2010;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, della predetta legge n. 10 del 2011, che rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro la data del 31 marzo 2011, la disciplina delle modalità e delle procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, che consenta allo stesso di esercitarsi alla guida dopo aver superato la prevista prova di controllo delle cognizioni, nonché la validità di tale autorizzazione e le modalità dell'esercitazione stessa, almeno in conformità alle disposizioni di cui all'art. 122, commi da 2 a 6, del codice della strada ed anche in deroga alle disposizioni di cui all'art. 170, comma 2, dello stesso codice della strada, che – tra l'altro - vieta al minore conducente di un ciclomotore il trasporto di un passeggero;

Ritenuto di dover esercitare la predetta deroga al fine di consentire al minore titolare di autorizzazione ad esercitarsi alla guida di un ciclomotore di avere accanto una persona in funzione di istruttore, in possesso dei requisiti previsti dal presente decreto, purché le caratteristiche costruttive del veicolo lo consentano ed il posto del passeggero sia a fianco a quello del conducente;

Considerato che il citato art. 2, comma 1-*quater*, della legge n. 10 del 2011, prevede, altresì, che nel predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia stabilito che la prova pratica di guida non possa essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data del

rilascio dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida, che tra una prova d'esame sostenuta con esito sfavorevole ed una successiva prova debba trascorrere almeno un mese e che nel limite di validità dell'autorizzazione sia consentito ripetere una volta soltanto la prova pratica di guida;

Visti inoltre gli articoli 122 e 180 del codice della strada, rispettivamente in materia di esercitazioni alla guida del candidato al conseguimento di una patente di guida e di possesso dei documenti di circolazione e di guida;

Vista la direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 marzo 2002 relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e che abroga la direttiva 92/61/CEE del Consiglio, ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, lettera *a)* e paragrafo 3, lettera *a)*, relativi alla classificazione dei ciclomotori a due (L 1e) o tre ruote (L 2e) e dei quadricli leggeri (L6e);

Visti il decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, recante «Approvazione della tariffa dell'imposta di bollo», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, s. o., ed il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2005, recante «Aggiornamento degli importi fissi dell'imposta di bollo e delle tasse sulle concessioni governative, ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2004, n. 311», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 2005;

Vista la legge 1° dicembre 1986, n. 870 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Misure urgenti e straordinarie per i servizi della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del Ministero dei trasporti», ed in particolare la tabella 3;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore

1. I soggetti di cui all'art. 116, commi 1-*bis* ed 1-*ter*, conseguono il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, di cui al predetto comma 1-*bis*, a seguito di superamento di una prova di controllo delle cognizioni e, successivamente, di una prova pratica di guida del ciclomotore.

2. L'istanza di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore è presentata ad un Ufficio motorizzazione civile a firma del candidato nonché, se quest'ultimo è minorenne, del tutore.

3. All'istanza di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, sono allegate le attestazioni di pagamento degli importi prescritti dal decreto del Ministro delle finanze del 20 agosto 1992, come aggiornati da ultimo dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 maggio 2005, e dalla tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, in materia rispettivamente di tariffa di imposta di bollo e di tariffe per le operazioni di motorizzazione, nonché il certificato rilasciato da uno dei medici di cui all'art. 119 del codice della strada, attestante il possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti dall'art. 116, comma 1-*quater*, dello stesso codice.

Art. 2.

Autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore

1. Al superamento della prova di controllo delle cognizioni è rilasciata al candidato un'autorizzazione per esercitarsi alla guida di un ciclomotore.

2. Il candidato titolare dell'autorizzazione di cui al comma 1 non può sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore prima che sia trascorso un mese dalla data di rilascio della stessa.

3. Tale autorizzazione ha validità di sei mesi, nei quali il candidato può sostenere la prova pratica di guida del ciclomotore al massimo per due volte ed a distanza non inferiore di un mese l'una dall'altra. L'autorizzazione è ritirata dall'esaminatore all'esito negativo della seconda prova pratica di guida.

4. Il rilascio dell'autorizzazione alla guida del ciclomotore è annotato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'art. 225, comma 1, lettera *c)*, del Codice della strada, anche ai fini del controllo da parte delle forze dell'ordine su tutto il territorio nazionale, attraverso il collegamento telematico con l'anagrafe stessa.

Art. 3.

Modalità di esercitazione alla guida del ciclomotore

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, consente al candidato di esercitarsi alla guida di un ciclomotore al fine di conseguire un'idonea formazione, almeno conforme ai contenuti della prova pratica di guida del ciclomotore. L'adeguata formazione è dichiarata ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dal candidato ovvero, se questi è minorenne, dal tutore.

2. Le esercitazioni su ciclomotori a due ruote sono consentite in luoghi poco frequentati. Non si applicano le disposizioni del comma 3.

3. Il candidato che si esercita su ciclomotori diversi da quelli di cui al comma 2, omologati per il trasporto di un passeggero a fianco del conducente, ivi compresi i quadricicli leggeri, deve avere a bordo, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, titolare di patente almeno di categoria B da non meno di dieci anni. L'istruttore vigila sulla marcia del veicolo, intervenendo tempestivamente ed efficacemente in caso di necessità.

4. I ciclomotori di cui al comma 3, per le esercitazioni e la prova pratica di guida devono essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera alfabetica «P», le cui caratteristiche e modalità di applicazione sono conformi a quanto previsto con riferimento al contrassegno di cui all'art. 122, comma 4, del codice della strada.

5. Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 2, si applicano le sanzioni di cui all'art. 122, comma 8, ultimo periodo, del codice della strada.

6. Nelle ipotesi di esercitazione alla guida di un ciclomotore ai sensi del comma 3, qualora il candidato guida senza l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, ma avendo al suo fianco, in funzione di istruttore, persona munita di patente di guida ai sensi del predetto comma 3, si applica la sanzione di cui all'art. 122, comma 7, del codice della strada. La medesima sanzione si applica anche alla persona che funge da istruttore.

7. Nelle ipotesi di esercitazione alla guida di un ciclomotore ai sensi del comma 3, qualora il candidato titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, guida senza avere al suo fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente ai sensi del medesimo comma 3, si applicano le sanzioni di cui all'art. 122, comma 8, primo e secondo periodo, del codice della strada.

8. Nell'ipotesi di violazione delle disposizioni di cui al comma 4, si applicano le sanzioni di cui all'art. 122, comma 9, del codice della strada.

Art. 4.

Possesso dei documenti nelle esercitazioni alla guida del ciclomotore

1. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore che, titolare dell'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, si eserciti alla guida, deve avere con sé detta autorizzazione, nonché un documento personale di riconoscimento.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, nelle ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, la persona che funge da istruttore deve avere con sé la patente di guida prescritta.

3. Nel caso di violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano le sanzioni previste dall'art. 180, comma 7, secondo periodo, del codice della strada. Si applicano altresì le disposizioni dell'art. 180, comma 8, del codice della strada.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il 1° aprile 2011 e sono applicabili alle istanze di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore presentate a decorrere dalla medesima data.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2011

Il Ministro: MATTEOLI

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2011
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 67

11A04187

DECRETO 23 marzo 2011.

Riordino della disciplina dei corsi di preparazione alla prova teorica e le modalità di espletamento della prova teorica e pratica, utili al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato codice della strada;

Visto, in particolare, l'art. 116, comma 11-*bis*, del codice della strada, come modificato dall'art. 17, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n. 120 recante «Disposizioni in materia di sicurezza stradale», che prescrive l'integrazione del programma di formazione teorica per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori con almeno un'ora di lezione teorica volta all'acquisizione di «elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza», nonché l'obbligo, dopo il controllo con esito favorevole delle cognizioni teoriche, di superare una prova pratica di guida, previa idonea attività di formazione;

Visto il comma 2 del citato art. 17 della legge n. 120 del 2010 che stabilisce l'obbligatorietà della prova pratica di guida per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori a far data dal 19 gennaio 2011;

Visto l'art. 2, comma 1-*quater*, del decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, che, posticipando i termini di applicabilità delle disposizioni relative alla prova pratica di guida per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori al 31 marzo 2011, dispone altresì che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro la predetta data, siano – tra l'altro - disciplinate le modalità e le procedure di richiesta e rilascio di un'autorizzazione ad esercitarsi alla guida al candidato al conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° marzo 2011, registrato alla Corte dei conti in data 15 marzo 2011, Reg. 2, foglio 67, adottato ai sensi del predetto art. 2, comma 1- quater della legge n. 10 del 2011;

Visto inoltre il comma 3 del più volte citato art. 17 della legge n. 120 del 2010, che dispone che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, «sono stabilite le modalità di svolgimento della lezione teorica sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza e della prova pratica nonché della relativa attività di formazione»;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003, recante «Programma dei corsi e procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 luglio 2003, n. 156, come modificato

dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 dicembre 2003 recante «Abilitazione di dipendenti del Dipartimento dei trasporti terrestri del ministero delle infrastrutture e dei trasporti per svolgere gli esami per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2003, n. 301

Ritenuto opportuno disciplinare la materia dei programmi dei corsi e delle procedure d'esame per il conseguimento del certificato di idoneità per la guida dei ciclomotori in un unico provvedimento che riordini le disposizioni di cui al citato decreto ministeriale 30 giugno 2003 e disponga i contenuti di cui al citato art. 17, comma 3, della legge n. 120 del 2010;

Considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritiene opportuno rendere omogenei i corsi per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori svolti presso le scuole e quelli svolti presso le autoscuole, prevedendo la soppressione delle 8 ore di «educazione alla convivenza civile» previsti all'art. 1, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto ministeriale 30 giugno 2003;

Decreta:

Art. 1.

Corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni

1. I corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni di cui all'art. 1 del decreto 1° marzo 2011, citato nelle premesse, vertono sui seguenti argomenti:

a) segnali di pericolo e segnali di precedenza;

b) segnali di divieto;

c) segnali di obbligo;

d) segnali di indicazione e pannelli integrativi;

e) norme sulla precedenza;

f) norme di comportamento;

g) segnali luminosi, segnali orizzontali;

h) fermata, sosta e definizioni stradali;

i) cause di incidenti e comportamenti dopo gli incidenti, assicurazione;

l) elementi del ciclomotore e loro uso;

m) comportamenti alla guida del ciclomotore e uso del casco;

n) valore e necessità della regola;

o) rispetto della vita e comportamento solidale;

p) la salute;

q) rispetto dell'ambiente;

r) elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza, in conformità ai contenuti di cui all'allegato 1.

Art. 2.

Modalità di svolgimento dei corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni

1. I corsi di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni sono svolti presso le autoscuole ovvero presso le scuole. Queste ultime nominano un responsabile della gestione dei corsi.

2. I corsi di cui al comma 1 hanno durata di 13 ore, così ripartite:

a) 4 ore in materia di norme di comportamento;

b) 6 ore in materia di segnaletica e altre norme di circolazione;

c) 2 ore in materia di educazione al rispetto della legge;

d) 1 ora in materia di conoscenze elementari sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza.

3. La partecipazione alle lezioni è annotata in appositi registri conformi al modello previsto nell'allegato 2, custoditi dal soggetto che eroga il corso. Il corso è utilmente frequentato solo se non sono state effettuate più di tre ore di assenza con riferimento alla durata complessiva del corso.

4. Il soggetto erogatore del corso, al termine dello svolgimento del corso stesso, rilascia ai soli allievi in regola con le presenze, un attestato di frequenza, conforme al modello di cui all'allegato 3, che deve essere allegato in copia conforme alla istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011, e che ha validità di un anno dalla data di fine del corso.

Art. 3.

Prova di controllo delle cognizioni

1. La prova di controllo delle cognizioni verte sugli argomenti di cui all'art. 1 e si svolge tramite questionario.

2. I questionari sono estratti da un «database» predisposto dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo un metodo di casualità. Ciascuno di essi consta di dieci domande per ognuna delle quali sono previste tre risposte che possono essere tutte e tre vere, ovvero due vere e una falsa, o una vera e due false, oppure infine tutte e tre false.

3. I candidati devono barrare, in corrispondenza di ogni risposta, la lettera «V» o «F» a seconda che considerino quella proposizione rispettivamente vera o falsa. La prova ha durata di trenta minuti e si intende superata se il numero di risposte errate è, al massimo, di quattro.

4. L' esaminatore del Dipartimento dei trasporti, la navigazione e di sistemi informativi e statistici di cui all'art. 116, comma 11-*bis*, deve essere un funzionario abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero un dipendente appartenente alla seconda area funzionale, fascia economica F2, in possesso almeno della patente di guida della categoria A o B, abilitato a svolgere gli esami di con-

trollo delle cognizioni per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato dal suddetto Dipartimento.

5. Nel caso che il candidato non abbia superato la prova di controllo delle cognizioni, lo stesso può ripeterla più volte, ripresentando ogni volta l'istanza, purché la stessa sia superata entro il limite di validità temporale dell'attestato di frequenza di cui all'art. 2, comma 4.

Art. 4.

Prova pratica di guida

1. La prova pratica di guida si svolge su ciclomotori a due (L1e) ovvero a tre ruote (L3e), ovvero infine su quadricicli leggeri (L6e), a scelta del candidato. A tal fine, quest'ultimo indica nello spazio riservato alle note dell'istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011, il tipo di ciclomotore con il quale intende sostenere la prova pratica di guida.

2. La prova pratica di guida effettuata su un ciclomotore a due ruote consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree appositamente attrezzate come indicato nell'allegato 4 e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se si è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico.

3. La prova pratica di guida effettuata su ciclomotori diversi da quelli di cui al comma 2 consta di due fasi: la prima fase si svolge in aree chiuse, appositamente attrezzate come indicato nell'allegato 5 e verifica la capacità dei comportamenti alla guida nello stesso allegato previsti. La seconda fase, alla quale si accede solo se si è superata la prima, consiste in una verifica dei comportamenti di guida nel traffico: in tale fase, sul veicolo è presente, in funzione di istruttore, il soggetto di cui all'art. 3, comma 3, del decreto 1° marzo 2011.

4. Il candidato al conseguimento di un certificato di idoneità alla guida del ciclomotore durante la prova pratica di guida deve avere con sé l'autorizzazione di cui all'art. 2, comma 1, del decreto 1° marzo 2011, nonché un documento personale di riconoscimento. Nelle ipotesi di cui al comma 3, la persona che funge da istruttore deve avere con sé la patente di guida prescritta.

5. La funzione di esaminatore nelle prove pratiche di guida è espletata da un funzionario in possesso di diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni, abilitato ad effettuare esami di idoneità per il conseguimento delle patenti di guida almeno delle categorie A e B, secondo quanto previsto dalla tabella IV-1 allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, ovvero da un dipendente di cui all'art. 3, comma 4, in possesso di diploma di istruzione di secondo grado ed abilitato a svolgere gli esami di guida per il conseguimento del certificato di abilitazione alla guida dei ciclomotori, previa frequenza di apposito corso organizzato dal suddetto Dipartimento.

6. A seguito del superamento della prova pratica di guida è rilasciato al candidato il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore che abilita alla guida di tutti i veicoli di cui al comma 1.

Art. 5.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dal 1° aprile 2012 sono abrogate le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2003, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 dicembre 2003. Sino a tale data le disposizioni del citato decreto sono applicabili esclusivamente con riferimento alle domande di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore presentate entro e non oltre il 31 marzo 2011.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Il candidato che ha frequentato entro il 31 marzo 2011 un corso per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore e che presenta l'istanza di cui all'art. 1, comma 2, del decreto 1° marzo 2011 a far data dal 1° aprile 2011, integra la formazione già conseguita con l'ora di cui all'art. 2, comma 2, lettera *d)*. La frequenza di tale ora di lezione è certificata dal soggetto erogatore del corso.

2. La data di rilascio di tale ultima certificazione non rileva ai fini del termine di un anno dal completamento del corso, utile per la presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto, unitamente agli allegati che ne formano parte integrante, entrano in vigore il 1° aprile 2011 e sono applicabili alle istanze di conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore presentate, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, del decreto 1° marzo 2011, a decorrere dalla stessa data del 1° aprile 2011.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2011

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
MATTEOLI

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
GELMINI

Allegato 1

POSSIBILI SITUAZIONI DI EMERGENZA
NELLA CIRCOLAZIONE CON CICLOMOTORE
(Art. 1, comma 1, lett. r))

- Circolazione su strada con binari tranviari a raso;
- variazione delle condizioni ambientali:
    - Improvviso temporale su strada extraurbana (la condizione su strada extraurbana può essere molto diversa da una strada urbana in relazione alla possibilità di fermarsi e trovare ricovero)
    - Presenza di brecciolino o sabbia sulla pavimentazione, in particolare in curva
- variazione di aderenza: passaggio su strisce orizzontali;
- anomalia al freno agente sulla ruota anteriore o sulla ruota posteriore;
- frenata su pavimentazione a bassa aderenza;
- frenata con passaggio da pavimentazione a buona aderenza ad un'altra a bassa aderenza
- circolazione su strada dissestata;
- circolazione dietro ad un autocarro da cantiere che trasporta sabbia.

Allegato 2

REGISTRO DI FREQUENZA
DEL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA DI CONTROLLO DELLE COGNIZIONI
PER IL CONSEGUIMENTO DEL
CERTIFICATO DI IDONEITA' PER LA GUIDA DI CICLOMOTORI
(Art. 2, comma 3)

Scuola ____

Autoscuola ____

Numero di iscrizione	Nominativo	Luogo e data di nascita	Residenza e indirizzo	Giorni di frequenza	Data esame

Il responsabile del corso

(FIRMA E TIMBRO DELLA SCUOLA O DELL'AUTOSCUOLA)

Allegato 3

ATTESTATO DI FREQUENZA DEL CORSO DI PREPARAZIONE ALLA PROVA DI CONTROLLO DELLE COGNIZIONI PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEL CICLOMOTORE

(Art.2, comma 4)

Si attesta che il/la Sig. ____

nat_ a ____ prov. ( ),

il _________________, ha frequentato presso questa (scuola/autoscuola) il corso di preparazione alla prova di controllo delle cognizioni per il conseguimento del certificato di idoneità alla guida del ciclomotore, conclusosi in data ___/___/______ .

Luogo e data

Il responsabile del corso

(FIRMA E TIMBRO DELLA SCUOLA O DELL'AUTOSCUOLA)

Allegato 4

PROGRAMMA PER LA PROVA PRATICA PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI A DUE RUOTE

(Art. 4, comma 2)

PRIMA FASE (in aree appositamente attrezzate)

1 SLALOM

1.1 Preparazione della prova.

Disporre 5 coni in gomma, o in materiale plastico, in linea retta, alla distanza di 4 m l'uno dall'altro.

1.2 Svolgimento della prova.

Il candidato dovrà effettuare un percorso lasciando alternativamente da una parte e dall'altra ciascuno dei 5 coni, e scostandosi da essi il meno possibile.

1.3 Penalizzazioni.

a) Abbattere uno o più coni;
b) Saltare un cono, omettendo di svolgere il percorso che parzialmente deve avvolgerlo;
c) Allontanarsi eccessivamente dai coni;
d) Mettere un piede a terra;
e) Impiegare un tempo eccessivo;
f) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

2 OTTO

2.1 Preparazione della prova.

Disporre due coni alla distanza di 8 m.
Collocare intorno a ciascuno dei 2 coni, alla distanza di 3,5 m, altri 5 coni, in modo che le congiungenti con il cono centrale formino fra loro e con la congiungente i 2 coni, angoli di 60 gradi.
Nessun cono deve essere sistemato sulla congiungente i 2 coni.

2.2 Svolgimento della prova.

Il candidato dovrà descrivere un otto, quanto più possibile regolare, avvolgente i 2 coni posti inizialmente e collocato all'interno della zona delimitata dai 10 coni aggiunti.

2.3 Penalizzazioni.

a) Abbattere uno o più coni;
b) Disegnare un otto irregolare;
c) Mettere un piede a terra;
d) Impiegare un tempo eccessivo;
e) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

3 PASSAGGIO IN CORRIDOIO STRETTO.

3.1 Preparazione della prova

Delimitare con coni posti a 50 cm un corridoio lungo 6 m e largo quanto la massima larghezza della moto all'altezza dei coni, più 30 cm.

3.2 Svolgimento della prova.

Il candidato deve percorrere il corridoio a bassa velocità.

3.3 Penalizzazioni.

a) Abbattere uno o più coni;
b) Mettere un piede a terra.

4 FRENATURA.

4.1 Preparazione della prova.

Al termine di un percorso rettilineo di 25 m disporre, alla distanza di 1 m, 2 coni in modo che il relativo allineamento risulti perpendicolare con il percorso, e tale che l'asse di questo coincida con l'asse del segmento delimitato dai 2 coni.
Altri 2 coni, parimenti ad 1 metro fra loro, dovranno essere disposti in modo che l'allineamento prodotto risulti parallelo al primo e distante un metro da questo.

4.2 Svolgimento della prova.

Il candidato, partendo dall'inizio della base di 25 m, deve passare ed arrestare il veicolo in modo che la ruota anteriore superi il primo allineamento, ma non il secondo.

4.3 Penalizzazioni.

a) Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che non ha superato il primo allineamento;
b) Arrestare il motoveicolo con la ruota anteriore che ha superato il secondo allineamento;
c) Coordinare in modo irregolare la guida dimostrando scarsa abilità.

SECONDA FASE

Verifica dei comportamenti di guida nel traffico**.**

Allegato 5

PROGRAMMA PER LA PROVA PRATICA PER IL CONSEGUIMENTO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA GUIDA DEI CICLOMOTORI A TRE RUOTE O DEI QUADRICICLI LEGGERI

(Art. 4, comma 3)

PRIMA FASE (in area appositamente attrezzata e chiusa al traffico)

1. PREPARAZIONE DEL VEICOLO:

a) regolazione del sedile nella corretta posizione di guida;
b) regolazione degli specchietti retrovisori;
c) uso della cintura di sicurezza.

2. MANOVRE DI BASE:

a) accensione del motore;
b) innesto della marcia (se presente);
c) partenza;
d) accelerazione/decelerazione del veicolo.

3. IMPOSTAZIONE E CONTROLLO DELLA CURVA

Lunghezza area di manovra: 18 mt
Larghezza area manovra: 11 mt
Preparazione della prova come da fig. 1

Svolgimento della prova

Il candidato, partito all'altezza del primo cono, inizia a curvare a destra all'altezza del secondo cono; passa in prossimità della linea che delimita la fine dell'area di manovra; conclude la curva in corrispondenza del terzo cono e prosegue la marcia a velocità costante fino all'ultimo cono.

Fig. 1

4. PARCHEGGIO E MARCIA INDIETRO

Lunghezza area di manovra: 18/19 metri
Larghezza area di manovra: 12 metri
Preparazione della prova come da fig. 2

Svolgimento della prova

Il candidato, partito all'altezza del primo cono, dopo aver percorso in linea retta circa 10 metri, svolta a sinistra ed arresta il veicolo all'interno dell'area di sosta delimitata da quattro coni; inserisce successivamente la retro marcia e svolta a destra lasciando alla propria sinistra l'ultimo cono delimitatore.

Fig. 2

5. FRENATA DI PRECISIONE

Lunghezza area di manovra: circa 20 metri
Larghezza area di manovra: 3 metri
Preparazione della prova come da fig. 3

Svolgimento della prova

Il candidato parte all'altezza dei primi due coni e, dopo una prima fase di accelerazione, inizia a frenare in modo tale da arrestare il veicolo in prossimità dei due coni posti al termine del rettilineo.

Penalizzazione :

Arrestare il veicolo con le ruote anteriori che hanno superato la linea di arresto delimitata dai coni posti al termine del rettilineo.

Fig. 3

SECONDA FASE

Verifica dei comportamenti di guida nel traffico.

11A04186

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 29 marzo 2011.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni provinciali e comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011. (Deliberazione n. 80/11/CSP)

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2011;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «*Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*», come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «*Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali*»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «*Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi*», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante «*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*», ed, in particolare, l'articolo 7;

Vista la delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante il «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa»;

Vista la legislazione nazionale e regionale che disciplina le consultazioni provinciali e comunali programmate nel 2011, e , in particolare, la legge 25 marzo 1993, n. 81, relativa all'elezione direttadel Sindaco, del Presidente della provincia e dei consigli comunali e provinciali, e lo statuto e le leggi della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 9 marzo 1995, n. 14, 21 aprile 1999, n. 10, 10 maggio 1999, n.13 e 15 marzo 2001, n. 9, relative alle consultazioni amministrative;

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta, e successive modificazioni, e la legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 9 febbraio 1995, n. 4, recante «*Elezione diretta del Sindaco, del Vice sindaco e del consiglio comunale*», e successive modificazioni;

Tenuto conto che per domenica 15 e lunedì 16 maggio 2011 è previsto lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo di numerose amministrazioni provinciali e comunali che interessano oltre un quarto del corpo elettorale, il cui elenco è reso disponibile sul sito *web* dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento, in attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, finalizzate a dare concreta attuazione ai principi del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della completezza del sistema radiotelevisivo, nonché ai diritti riconosciuti ai soggetti politici dagli articoli 4 e 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si riferiscono alle consultazioni per le elezioni dei Presidenti delle Province e dei consigli Provinciali e per le elezioni dei Sindaci e dei consigli comunali fissate per i giorni 15 e 16 maggio 2011 e si applicano nei confronti delle emittenti che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e della stampa quotidiana e periodica. L'elenco delle province e dei comuni interessati dalle consultazioni elettorali è reso disponibile sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna elettorale di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

3. Le disposizioni di cui al presente provvedimento non si applicano ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale di cui al precedente comma 1.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 2.

Riparto degli spazi di comunicazione politica

1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura delle campagne elettorali, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono garantiti:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono Gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale; per i Gruppi parlamentari composti da forze politiche distinte, o rappresentate da sigle diverse, il Presidente del Gruppo individua, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche che di volta in volta rappresenteranno il Gruppo;

b) nei confronti del Gruppo Misto della Camera dei deputati e del Gruppo Misto del Senato della Repubblica, intesi come unico soggetto, i cui Presidenti individuano, d'intesa fra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *c)* e *d)*, che di volta in volta rappresenteranno i due Gruppi;

c) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)* e *b)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo.

d) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, che hanno eletto con proprio simbolo almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale e che sono oggettivamente riferibili ad una delle minoranze linguistiche indicate nell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

Negli spazi di comunicazione politica di cui al presente comma, il tempo disponibile è ripartito tra i soggetti aventi diritto per il cinquanta per cento in proporzione alla consistenza dei soggetti di cui all'articolo 2, lett. *a)* e per il restante cinquanta per cento in modo paritario tra tutti i soggetti di cui all'articolo 2.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, con criterio paritario, nei confronti dei soggetti politici che presentano liste di candidati per i Consigli provinciali e per i Consigli comunali dei comuni capoluogo di provincia presenti in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni.

2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purchè ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. E' altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento, e procedendo comunque entro la settimana successiva alle compensazioni che dovessero eccezionalmente rendersi necessarie. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo.

5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicati all'Autorità.

6. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'articolo 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte dell'ultimo giorno precedente le votazioni.

Art. 3.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'articolo 3, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto dal all'articolo 2, comma 1, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 14:00 – 15:59; terza fascia 22:00 – 23:59; quarta fascia 9:00 – 10:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio reca la dicitura "messaggio autogestito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 4.

Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, le emittenti che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente nazionale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EPC, reso disponibile nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno il quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, può anche essere utilizzato il modello MAG/3/EPC, reso disponibile nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 5.

Sorteggio e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 6.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali

1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca.

2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e dell'apertura alle diverse forze politiche.

3. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi devono assicurare in maniera particolarmente rigorosa condizioni oggettive di parità di trattamento , fondate sui dati del monitoraggio del pluralismo, al fine di consentire l'esposizione di opinioni e posizioni politiche, e devono assicurare ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche

o determinati competitori elettorali. A tal fine i direttori responsabili dei notiziari sono tenuti settimanalmente ad acquisire i dati del monitoraggio del pluralismo relativi alla testata diretta e a correggere eventuali disparità di trattamento verificatesi nella settimana precedente. Essi, inoltre, curano gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata e che nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di membri del Governo, o di esponenti politici.

4. I telegiornali devono rispettare, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista. I direttori, i conduttori, i giornalisti devono orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza.

5. Il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo e il ripristino di eventuali squilibri accertati, è assicurato anche d'ufficio dall'Autorità che persegue le relative violazioni secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

6. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilità di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale né che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici.

7. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.

Art. 7.

Illustrazione delle modalità di voto

1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni provinciali e comunali di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalità di voto previste per gli elettori diversamente abili e per quelli intrasportabili.

Capo II
DISCIPLINA DELLE TRASMISSIONI DELLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Programmi di comunicazione politica

1. I programmi di comunicazione politica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che le emittenti televisive e radiofoniche locali intendono trasmettere tra l'entrata in vigore della presente delibera e la chiusura delle campagne elettorali devono consentire una effettiva parità di condizioni tra i soggetti politici competitori, anche con riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.

2. La parità di condizioni di cui al comma 1 deve essere garantita nei due distinti periodi in cui si articola la campagna elettorale tra i seguenti soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei Consigli provinciali o nei Consigli comunali da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche diverse da quelle della lettera *a)*, presenti in uno dei due rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

II) Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) nei confronti delle liste o delle coalizioni di liste collegate alla carica di Presidente della Provincia o di Sindaco nei comuni da rinnovare;

b) nei confronti delle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei Consigli provinciali e per i Consigli comunali in comuni capoluogo di provincia.

3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. In tali casi, nel corso della trasmissione è fatta esplicita menzione delle predette assenze.

4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche locali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo, in modo da garantire l'applicazione dei princìpi di equità e di parità di trattamento tra i soggetti politici anche attraverso analoghe opportunità di ascolto. I calendari delle predette trasmissioni sono comunicati almeno sette giorni prima, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono tempestivamente comunicate al predetto organo, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

5. E' possibile realizzare trasmissioni di comunicazione politica anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti, assicurando, comunque, imparzialità e pari opportunità nel confronto tra i soggetti politici. 6. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del secondo giorno precedente le votazioni.

Art. 9.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

2. Per la trasmissione dei messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'articolo 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 2, numero II; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18:00 – 19:59; seconda fascia 12:00 – 14:59; terza fascia 21:00 – 23:59; quarta fascia 7:00 – 8:59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura "messaggio elettorale gratuito" con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 10.

Comunicazioni delle emittenti locali e dei soggetti politici relative ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, le emittenti radiofoniche e televisive locali che trasmettono messaggi politici autogestiti a titolo gratuito:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente locale informa i soggetti politici che presso la sua sede, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EPC resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. Fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere i suddetti messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e ai competenti Comitati regionali per le comunicazioni o, ove non costituiti, ai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che ne informano l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonché dichiarando di presentare candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EPC resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 11.

Numero complessivo dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. L'Autorità, ove non diversamente regolamentato, approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e concernente la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano della somma stanziata per l'anno 2011.

Art. 12.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del Comitato regionale per le comunicazioni o, ove non costituito, del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area di competenza ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato di cui al comma 1, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Art. 13.

Messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella di chiusura di ciascuna campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali possono trasmettere messaggi politici autogestiti a pagamento, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004.

2. Per l'accesso agli spazi relativi ai messaggi politici di cui al comma 1 le emittenti radiofoniche e televisive locali devono assicurare condizioni economiche uniformi a tutti i soggetti politici.

3. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che intendono diffondere i messaggi politici di cui al comma 1 sono tenute a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al giorno, nella fascia oraria di maggiore ascolto, per tre giorni consecutivi.

4. Nell'avviso di cui al comma 3 le emittenti radiofoniche e televisive locali informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e di fax, è depositato un documento, consultabile su richiesta da chiunque ne abbia interesse, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con l'indicazione del termine ultimo entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le modalità di prenotazione degli spazi;

c) le tariffe per l'accesso a tali spazi quali autonomamente determinate da ogni singola emittente radiofonica e televisiva locale;

d) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi.

5. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere conto delle prenotazioni degli spazi da parte dei soggetti politici in base alla loro progressione temporale.

6. Ai soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di cui al comma 1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.

7. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale è tenuta a praticare, per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non superiore al 70% del listino di pubblicità tabellare. I soggetti politici interessati possono richiedere di verificare in modo documentale i listini tabellari in relazione ai quali sono state determinate le condizioni praticate per l'accesso agli spazi per i messaggi di cui al comma 1.

8. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma 1 differenziati per diverse aree territoriali dovranno essere indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.

9. La prima messa in onda dell'avviso di cui ai commi 3 e 4 costituisce condizione essenziale per la diffusione dei messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale.

10. Per le emittenti radiofoniche locali i messaggi di cui al comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del seguente contenuto: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

11. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma 1 devono recare in sovrimpressione per tutta la loro durata la seguente dicitura: "Messaggio elettorale a pagamento", con l'indicazione del soggetto politico committente.

12. Le emittenti radiofoniche e televisive locali non possono stipulare contratti per la cessione di spazi relativi ai messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo elettorale in favore di singoli candidati per importi superiori al 75% di quelli previsti dalla normativa in materia di spese elettorali ammesse per ciascun candidato.

Art. 14.

Trasmissioni in contemporanea

1. Le emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano trasmissioni in contemporanea con una copertura complessiva coincidente con quella legislativamente prevista per un'emittente nazionale sono disciplinate dal codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e al presente Capo II esclusivamente per le ore di trasmissione non in contemporanea.

Art. 15.

Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti locali

1. Nei programmi di informazione, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera *b)*, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, le emittenti radiofoniche e televisive locali devono garantire il pluralismo, attraverso la parità di trattamento, l'obiettività, la correttezza, la completezza, la lealtà, l'imparzialità, l'equità e la pluralità dei punti di vista; a tal fine, quando vengono trattate questioni relative alle consultazioni elettorali, deve essere assicurato l'equilibrio tra i soggetti politici secondo quanto previsto dal citato codice di autoregolamentazione.

2. Resta comunque salva per l'emittente la libertà di commento e di critica, che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a carattere comunitario di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990 n. 223 e all'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, della deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come definite all'articolo 2, comma 1, lettera *q)*, n. 3, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, possono esprimere i principi di cui sono portatrici, tra quelli indicati da dette norme.

3. In qualunque trasmissione radiotelevisiva diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.

Capo III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 16.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali comunque denominati sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito, sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dal Capo I del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'articolo 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera *u)*, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dal Capo II del presente titolo. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 17.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 18.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi nel periodo della campagna elettorale e per i tre mesi successivi alla conclusione della stessa e, comunque, a conservare, sino alla conclusione dell'eventuale procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, della legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o del presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 19.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di convocazione dei comizi elettorali, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'articolo 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione al pubblico. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente provvedimento le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali durante la consultazione elettorale. In caso di mancato rispetto del termine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 20.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura "messaggio elettorale" con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'articolo 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 21.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 22.

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nel periodo disciplinato dalla presente delibera, fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi politici ed elettorali si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23.

Compiti dei Comitati regionali per le comunicazioni

1. I Comitati regionali per le comunicazioni o, ove questi non siano stati ancora costituiti, i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, assolvono, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, ivi comprese quelle relative all'articolo 9 della legge n. 28 del 2000 in materia di comunicazione istituzionale e obblighi di informazione, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Art. 24.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 10 e 11-*quinquies* della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti presso l'Autorità può denunciare comportamenti in violazione delle disposizioni di cui al Capo II della 22 febbraio 2000, n. 28, del codice di autoregolamentazione di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004 e delle disposizioni del presente atto.

3. La denuncia delle violazioni deve essere inviata, anche a mezzo telefax, all'Autorità, all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione, al competente Comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, al gruppo della Guardia di Finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto Gruppo della Guardia di Finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.

4. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e va accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dal precedente comma.

5. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

6. Qualora la denuncia non contenga gli elementi previsti dai precedenti commi 4 e 5, l'Autorità, nell'esercizio dei suoi poteri d'ufficio avvia l'istruttoria, dando, comunque, precedenza nella trattazione a quelle immediatamente procedibili.

7. L'Autorità provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del Nucleo Speciale della Guardia di Finanza istituito presso l'Autorità stessa. Adotta i propri provvedimenti entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, fatta salva l'ipotesi dell'adeguamento spontaneo agli obblighi di legge da parte delle emittenti televisive e degli editori, con contestuale informativa all'Autorità.

8. I procedimenti riguardanti le emittenti radiofoniche e televisive locali sono istruiti sommariamente dai competenti Comitati regionali per le comunicazioni, ovvero, ove questi non si siano ancora costituiti, dai Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, che formulano le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 10.

9. Il Gruppo della Guardia di Finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 8, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

10. Il Comitato di cui al comma 8 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati ed acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente Gruppo della Guardia di Finanza, all'Autorità, che provvede, in deroga ai termini e alle modalità procedimentali previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, decorrenti dal deposito degli stessi atti e supporti presso gli uffici del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità medesima.

11. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 8 segnala tempestivamente all'Autorità le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

12. Gli Ispettorati Territoriali del Ministero delle comunicazioni collaborano, a richiesta, con i Comitati regionali per le comunicazioni, o, ove non costituiti, con i Comitati regionali per i servizi radiotelevisivi.

13. Le emittenti radiotelevisive private e gli editori di stampa sono tenuti al rispetto delle disposizioni dettate dal presente provvedimento, adeguando la propria attività di programmazione e pubblicazione, nonché i conseguenti comportamenti.

14. L'Autorità verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e a norma dell'articolo 11-*quinquies*, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come introdotto dalla legge 6 novembre 2003, n. 313. Accerta, altresì, l'attuazione delle disposizioni emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi anche per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, lettera *c)*, n. 10, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

15. Nell'ipotesi in cui il provvedimento dell'Autorità contenga una misura ripristinatoria della parità di accesso ai mezzi di informazione, come individuata dall'articolo 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le emittenti radiotelevisive o gli editori di stampa sono tenuti ad adempiere nel termine di 48 ore dalla notifica del provvedimento medesimo e, comunque, nella prima trasmissione o pubblicazione utile.

16. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'articolo 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

17. L'Autorità, nell'ipotesi di accertamento delle violazioni delle disposizioni recate dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relative allo svolgimento delle campagne elettorali disciplinate dal presente provvedimento, da parte di imprese che agiscono nei settori del sistema integrato delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera 1) del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e che fanno capo al titolare di cariche di governo e ai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 20 luglio 2004, n. 215, ovvero sottoposte al controllo dei medesimi, procede all'esercizio della competenza attribuitale dalla legge 20 luglio 2004, n. 215 in materia di risoluzione dei conflitti di interesse.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.
Turno elettorale di ballottaggio

1. In caso di secondo turno elettorale per i candidati ammessi al ballottaggio, nel periodo intercorrente tra la prima e la seconda votazione, gli spazi di comunicazione politica e quelli relativi ai messaggi politici autogestiti a titolo gratuito sono ripartiti in modo eguale tra gli stessi candidati. Per quanto non diversamente disposto si applicano, in caso di eventuali turni di ballottaggio, le disposizioni dettate dal presente provvedimento.

Il presente provvedimento ha efficacia dalla data di convocazione dei comizi elettorali e trova applicazione per tutte le competizioni elettorali comunali e provinciali il cui svolgimento è previsto nel corso dell'anno 2011.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed è resa disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 29 marzo 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MARTUSCIELLO

11A04359

DELIBERAZIONE 29 marzo 2011.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* consultivo della regione Sardegna dal titolo «Sei contrario all'installazione di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti?», indetto nella regione Sardegna per i giorni 15 e 16 maggio 2011. (Deliberazione n. 81/11/CSP).

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2011;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo Statuto speciale per la Regione Sardegna, e successive modificazioni;

Vista la legge della Regione Sardegna 17 maggio 1957, n. 20, recante "Norme sul *referendum* popolare", e successive integrazioni e modificazioni;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005; Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 30 gennaio 2011, n. 1/E, recante "*Referendum* consultivo popolare regionale", pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna dell'8 febbraio 2011, n. 4; Visto il Decreto del Presidente della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna del 21 marzo 2011, n. 36, recante "*Referendum* consultivo popolare regionale. Revoca decreto n. 1/E del 30 gennaio 2011. Fissazione nuova data di svolgimento", pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna del 21 marzo 2011, n. 9;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al *referendum* consultivo popolare della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto "Sei contrario all'installazione di centrali nucleari e di siti per lo stoccaggio di scorie radioattive da esse residuate o preesistenti?", fissato per i giorni 15 e 16 maggio 2011, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005".

2. I termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 e all'articolo 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 maggio 2011.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 29 marzo 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MARTUSCIELLO

11A04360

DELIBERAZIONE 29 marzo 2011.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* per il distacco del comune di Magliano Sabina dalla regione Lazio e sua aggregazione alla regione Umbria, a norma dell'articolo 132, secondo comma della Costituzione, indetto per i giorni 15 e 16 maggio 2011. (Deliberazione n. 82/11/CSP).

L'AUTORITA'

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2011;

Visto l'articolo 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica", come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;

Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante "Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali";

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione ai sensi della legge 6 novembre 2003, n. 313;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico della radiotelevisione", come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici", ed, in particolare, l'articolo 7, comma 1;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni;

Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante "Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi", come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;

Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 marzo 2011, recante "Indizione del *referendum* per il distacco del comune di Magliano Sabina dalla regione Lazio e sua aggregazione alla regione Umbria, a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione";

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera

Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialità e parità di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al *referendum* ex art. 132, secondo comma della Costituzione, avente ad oggetto il distacco del Comune di Magliano Sabina (Provincia di Rieti) dalla Regione Lazio e la sua aggregazione alla Regione Umbria, fissato per i giorni 15 e 16 maggio 2011, nei territori interessati dalla consultazione referendaria, e nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il *referendum* regionale parzialmente abrogativo della legge della Regione Sardegna 19 giugno 2001 n. 8 recante "modifiche all'articolo 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella Regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005".

2. I termini di cui all'articolo 5, commi 1 e 2 e all'articolo 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al *referendum* disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.

4. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione

5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 maggio 2011.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it.

Roma, 29 marzo 2011

Il presidente: CALABRÒ

I commissari relatori: LAURIA - MARTUSCIELLO

11A04361

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Casodex»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 455 del 7 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.A. (codice fiscale 00735390155) con sede legale e domicilio fiscale in Palazzo Volta, via F. Sforza - 20080 Basiglio - Milano (Italia).

Medicinale: CASODEX.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punto 5.1 del *RCP)* relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 031113020 - «150 mg compresse rivestite con film» 28 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03899

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Skinoren»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 462 del 9 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Intendis S.p.A. (codice fiscale 04542700960) con sede legale e domicilio fiscale in via E. Schering, 21 - 20090 Segrate - Milano (Italia).

Medicinale: SKINOREN.

Variazione A.I.C.: modifica stampati su richiesta ditta.

È autorizzata la modifica degli stampati relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 025915012 - «20% crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03900

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Nalador»

Estratto determinazione V&A.N/V n. 461 del 7 marzo 2011

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A. (codice fiscale 05849130157) con sede legale e domicilio fiscale in viale Certosa, 130 - 20156 Milano (Italia).

Medicinale: NALADOR.

Variazione A.I.C.: modifica degli stampati.

È autorizzata la modifica degli stampati (Punti 4.2 e 4.4 del RCP e corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo) relativamente alla confezione sottoelencata: A.I.C. n. 025998030 - «0,5 mg polvere per soluzione iniettabile» 1 fiala.

I lotti già prodotti non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A03901

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI COSENZA

Nomina del conservatore del registro delle imprese

Con deliberazione di Giunta Camerale N. 21 del 14.03.2011, è stato nominato Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cosenza il dirigente camerale Dott. Vincenzo Gagliardi in sostituzione del dirigente camerale Dott. Giovanni Battista Graziadio, collocato in quiescenza dall'01.04.2011.

11A04188

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 marzo 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 10 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«MISURE IN FAVORE DELLE NUOVE GENERAZIONI»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: il signor FAUSTO RACITI - Via S. Andrea delle Fratte 16 - 00186 ROMA - tel. 3316714905 e 06/695321.

11A04357

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 29 marzo 2011 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da 10 cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati di iscrizione nelle liste elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«DISPOSIZIONE DEI PARTITI POLITICI IN ATTUAZIONE DELL'ART. 49 DELLA COSTITUZIONE»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso: il signor FAUSTO RACITI - Via S. Andrea delle Fratte 16 - 00186 ROMA - tel. 3316714905 e 06/695321.

11A04358

MINISTERO DELL'INTERNO

Comunicato relativo all'avviso recante: «Soppressione della Congregazione delle Ancelle del Santissimo Sacramento, già con sede in Morlupo ed ora in Roma».

Nell'estratto del decreto 6 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n.9 del 13 gennaio 2011, relativo alla soppressione della Congregazione delle Ancelle del Santissimo Sacramento, già con sede in Morlupo ed ora in Roma, l'esatta denominazione dell'ente è : «Casa generalizia della Congregazione delle Ancelle del Santissimo Sacramento».

11A03823

Rettifica del decreto 10 ottobre 1989 relativamente alla Parrocchia di S. Ambrogio Vescovo, in Fiera di Treviso.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2011 si dispone la modifica dell'art. 3 del dispositivo del decreto ministeriale in data 10 ottobre 1989 dove la denominazione della parrocchia destinataria del patrimonio dell'ente soppresso è rettificata in «Parrocchia di S. Ambrogio Vescovo», con sede in Fiera di Treviso.

11A03824

Estinzione di due confraternite in provincia di Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2011, vengono estinte:

1) Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Villa San Martino di Lugo (Ravenna),

2) Confraternita di S. Orsola, con sede in Faenza (Ravenna).

I provvedimenti di estinzione acquistano efficacia civile dalla data di iscrizione dei provvedimenti stessi nel registro delle persone giuridiche.

L'eventuale patrimonio di cui risultassero titolari le confraternite estinte è devoluto agli enti citati nei suddetti provvedimenti.

11A03826

Estinzione di 5 confraternite in provincia di Ravenna

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2011, vengono estinte le seguenti confraternite:

Confraternita del SS. Sacramento nella Chiesa del Suffragio, con sede in Castel Bolognese (Ravenna);

Confraternita del SS. Sacramento nella Chiesa di S. Giovanni Battista, con sede in Riolo Terme (Ravenna);

Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Bagnara di Romagna (Ravenna);

Confraternita del SS. Rosario, con sede in Bagnara di Romagna (Ravenna);

Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Lugo (Ravenna).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

11A03825

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Nomina nel Comitato di sorveglianza della società «Eurco Fiduciaria S.r.l. in l.c.a.», in Milano

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 24 febbraio 2011 è stato ricostituito il Comitato di sorveglianza della società «Eurco Fiduciaria S.r.l. in l.c.a.», con sede in Milano, codice fiscale e iscrizione R.I. 10517960158, nominando il dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5, in qualità di esperto e con funzioni di presidente.

Inoltre, con il suddetto decreto, sono state attribuite le rispettive funzioni e quindi il Comitato di sorveglianza risulta composto come segue:

dott. avv. Giorgio Zanetti, nato a Seregno (Milano) il 7 aprile 1961, con studio in Milano, via Besana, 5, in qualità di esperto e con funzioni di presidente;

dott.ssa Francesca Sangiani, nata a Sondrio il 25 aprile 1968, con studio in Milano, via Fatebenefratelli, 15, in qualità di esperto;

dott. Carlo Fumagalli, nato a Busto Arsizio (Varese) il 19 maggio 1970, con studio in Parabiago (Milano), via Duca di Genova, 17, in rappresentanza dei creditori.

11A04010

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-073) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	
serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00